

**NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE**  
**(per polizze del ramo Malattia - senza facoltà di tacito rinnovo)**

La presente Nota Informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 "Codice delle Assicurazioni Private" e a quelle impartite dall'ISVAP, ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni preliminari alla conclusione del contratto.

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni. In ogni caso, data la molteplicità delle tipologie di assicurazioni contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto.

**Si richiama infine l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto, prima della sottoscrizione dello stesso**, ponendo particolare riguardo alla durata del contratto e dei periodi di carenza previsti, nonché alle garanzie incluse e alle prestazioni riconosciute dal contratto, ai rischi esclusi, alle modalità di pagamento, alla presenza di eventuali franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo o di risarcimento, all'adeguamento del premio, così come agli obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

**INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**

**Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice**

L'impresa assicuratrice è Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.

La Società fa parte del Gruppo assicurativo svizzero Nationale Suisse con sede a Basilea ed è direttamente controllata dalla Capo Gruppo.

**Sede legale**

La Sede legale e la Direzione Generale sono in via XXV Aprile, 20097 San Donato Milanese (Milano).

**Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

L'impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 274 del 20 ottobre 1972.

**INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

**Legislazione applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

**Lingua in cui è redatto il contratto**

La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

**Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**Durata del contratto**

Il contratto non prevede tacito rinnovo e pertanto la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art.1901, 2° comma, del Codice Civile.

**Carenza contrattuale**

Il contratto prevede un periodo di carenza nei termini previsti dalle condizioni generali di assicurazione.

L'eventuale verificarsi di un sinistro in tale periodo non rientra in garanzia e non sarà pagato. Gli eventuali sinistri conseguenti o derivanti da infortunio non sono soggetti al periodo di carenza contrattuale.



### **Pagamento del premio**

L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l'assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione deve pagare a un terzo.

Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, dell'assicuratore.

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento; in caso di pagamento frazionato del premio è prevista l'applicazione di un'addizionale.

### **Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso l'azione contro questi.

### **Reclami in merito al Contratto**

Qualora le Parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

Nazionale Suisse S.p.A. – Servizio Qualità  
Via XXV Aprile - 20097 San Donato Milanese  
Fax 02 514634; e-mail: servizioqualita@nationalesuisse.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia al seguente indirizzo:

### **ISVAP**

Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Qualora invece le Parti concordino di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, l'Organo incaricato di esaminare i reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e in tal caso l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni e i rapporti tra l'esponente ed il suddetto Organo di Vigilanza straniero.

## **INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO**

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quelle relative al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.